

## **P6\_TA(2008)0560**

### **Sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri \***

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (COM(2008)0717 – C6-0389/2008 – 2008/0208(CNS))**

#### **(Procedura di consultazione)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0717),
  - visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0389/2008),
  - visti il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri<sup>1</sup>, la posizione del Parlamento del 6 settembre 2001 sul sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri<sup>2</sup> e la sua risoluzione del 20 novembre 2008 che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri<sup>3</sup>,
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0450/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

#### **Emendamento 1**

##### **Proposta di regolamento – atto modificativo**

---

<sup>1</sup> GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

<sup>2</sup> GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 312.

<sup>3</sup> Testi approvati, P6\_TA(2008)0562.

## Considerando 2

*Testo della Commissione*

**(2) Occorre prevedere una procedura ad hoc per le future revisioni di tale massimale, al fine di potenziare la capacità della Commissione di reagire rapidamente a mutamenti importanti del contesto finanziario che incidono sull'importo totale del sostegno potenzialmente necessario agli Stati membri.**

*Emendamento*

**(2) In caso di situazioni eccezionali che potrebbero richiedere una rapida risposta della Comunità a mutamenti importanti del contesto finanziario, il Parlamento europeo, gli Stati membri all'interno del Consiglio e la Commissione dovrebbero agire rapidamente per garantire che non venga incrinata la fiducia del mercato.**

## Emendamento 2

**Proposta di regolamento – atto modificativo**

**Articolo 1 – paragrafo 2**

Regolamento (CE) n. 332/2002

Articolo 1 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

**È aggiunto il seguente paragrafo 3:**  
**"Laddove un serio deterioramento del contesto finanziario solleciti un sostegno finanziario a medio termine urgente da parte della Comunità a vari Stati membri, la Commissione può decidere una revisione del massimale, previo ottenimento del parere del comitato economico e finanziario in merito sia all'urgenza di rivedere il massimale che allo stesso massimale rivisto. Il nuovo massimale entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea."**

*Emendamento*

**soppresso**

## Emendamento 3

**Proposta di regolamento – atto modificativo**

**Articolo 1 bis (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 332/2002

Articolo 10

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 1 bis**

*L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 332/2002 è sostituito dal seguente:*

**"Il Consiglio esamina ogni *due* anni, e se del caso più frequentemente, in base a una relazione presentatagli dalla Commissione e *previa consultazione del Parlamento europeo e emissione del parere del Comitato economico e finanziario*, se il meccanismo istituito continui ad essere adeguato nel suo principio di base, modalità e massimali, alle esigenze che hanno indotto a istituirlo."**